

Codice A1816B

D.D. 9 marzo 2023, n. 732

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA974 PERTINENZA) - Concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Uzzone (superficie tot. Mq 28,21) ad uso artigianale nel comune di Cortemilia. Richiedenti: SIRI Monica omissis, SIRI DOMENICO, (omissis, MORENA INES ...**



**ATTO DD 732/A1816B/2023**

**DEL 09/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA974 PERTINENZA) – Concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Uzzone (superficie tot. Mq 28,21) ad uso artigianale nel comune di Cortemilia.  
Richiedenti: SIRI Monica *omissis*, SIRI DOMENICO, (*omissis*, MORENA INES *omissis*)

Vista la domanda presentata in data 03/01/2023 (ns prot.250) dai Sig.ri SIRI Monica *omissis*, SIRI DOMENICO *omissis* e MORENA INES *omissis*, volta ad ottenere il rilascio della Concessione Demaniale in sanatoria per l'utilizzo di una pertinenza del Torrente Uzzone ad uso artigianale (*sup. mq 28,21*) nel comune di Cortemilia, come individuata negli elaborati allegati all'istanza ed agli atti del Settore (rif. Catastale F° 20 mappale 685).

Visto che i richiedenti, con successiva comunicazione in data 13/01/2023 (ns prot.1350), hanno individuato come unico referente per i rapporti con la Regione Piemonte la Sig.ra SIRI Monica (*omissis*)

Tenuto conto che l'istanza è stata presentata a seguito del Rapporto Amministrativo n. 50/2021 del 09/11/2021) del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione Carabinieri Forestale Cortemilia, nell'ambito del quale è stata accertata, anche con verifica in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore, l'occupazione senza titolo di una pertinenza del Torrente Uzzone con un fabbricato (tettoia) ad uso artigianale della superficie di mq 81,49.

Considerato che la tettoia, costruita in difformità alla Concessione Edilizia n. 1596 del 23/07/1982 e parzialmente realizzata in violazione ai disposti di cui all'art. 96 lettera f del R.D. 523/1904 (*distanza inferiore ai 10 m dal ciglio superiore della sponda del T.Uzzone*), è stata demolita e che l'istanza è riferita alla richiesta di mantenimento di una porzione della platea in c.a. sulla quale è posto un macchinario per il taglio della legna insistente su area demaniale per una superficie di mq 28,21.

Tenuto conto che la porzione di platea in c.a richiesta in concessione risulta conforme alle distanze

stabilite dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e che i richiedenti hanno provveduto alla regolarizzazione economica dell'occupazione avvenuta senza titolo per il periodo 2013-2022 per la superficie complessiva utilizzata di m. 81,49, mediante il pagamento degli indennizzi richiesti dal Settore con la nota prot. n. 50986 del 30/11/2022.

Visto che in data 19/01/2023 con nota n. 2316/A1816B è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in sanatoria per l'occupazione di mq 28,21 di pertinenza demaniale del T. Uzzone.

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali allegati all'istanza, il mantenimento dell'occupazione della pertinenza demaniale in questione con una platea in c.a. è ritenuto ammissibile, sia per gli aspetti idraulici (R.D. 523/1904) che geomorfologici del Torrente Uzzone, in quanto ininfluente rispetto al deflusso delle acque ed in quanto non riduce in alcun modo il volume d'invaso delle eventuali aree allagabili e non determina ostacolo per la corrente.

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione.

Visto che a seguito della richiesta prot. 2316/A1816B del 19/01/2023 sono state effettuate le pubblicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., sia sull'albo pretorio del Comune di Cortemilia (Pubblicazione N. 26/2023 dal 19/01/2023 al 03/02/2023), che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR n. 5 del 02/02/2023).

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti entro i termini stabiliti.

Visto che in data 31/01/2023 sono state versate le spese di istruttoria richieste con la nota di avvio del procedimento prot. 2316/A1816B del 19/01/2023.

Visto che il canone annuo 2023 è stato determinato per la superficie di mq 28,21 in Euro 191,00 (centonovantuno/00) ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente.

Visto lo schema di di disciplinare allegato alla presente determinazione.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Dato atto che i richiedenti hanno assolto agli obblighi dell'imposta di bollo come da dichiarazione agli atti del Settore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;

- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R/2004;
- Il decreto legislativo n. 118/2011;
- la legge regionale n. 6/2022;
- la D.G.R. n.1-4970 del 4/05/2022;
- la legge regionale n. 13/2022;
- la D.G.R. n. 73-5527del 3/08/2022;
- la legge regionale n. 28/2022;
- la D.G.R. n. 16-6425 del 16/01/2023;

*determina*

- di concedere ai sig.ri SIRI Monica (*omissis*, SIRI DOMENICO (*omissis* e MORENA INES (*omissisomissis*, l'occupazione di pertinenza demaniale del Torrente Uzzone nel comune di Cortemilia, identificata a catasto al F° 20 mappale n. 685 sub 3, ad uso artigianale (*platea in c.a per attività artigianale - superficie mq 28,21*), come individuata negli elaborati allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore. e come meglio descritta nello schema di disciplinare citato in premessa e allegato alla presente determinazione;

-di approvare lo schema del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2031, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 191,00 (centonovantuno/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di Euro 191,00 (centonovantuno/00) da versare a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2023, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023;

-di dare atto che l'importo di Euro 382,00 (trecentottantadue/00) per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730 del bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Schema di disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale**

**PERTINENZA-CNA974**

Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per occupazione di pertinenza demaniale del Torrente Uzzone ad uso artigianale (*sup. mq 28,21*) nel comune di Cortemilia, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedenti: SIRI Monica ( \_\_\_\_\_ ), residente a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) in via \_\_\_\_\_, SIRI DOMENICO (CF. \_\_\_\_\_ ) residente a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) in Loc \_\_\_\_\_ e MORENA INES (CF. \_\_\_\_\_ )  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in Localita' \_\_\_\_\_

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione in sanatoria per l'occupazione della pertinenza demaniale del Torrente Uzzone, identificata a catasto al F° 20 mappale n. 685 sub 3, ad uso artigianale (*platea in c.a per attività artigianale - superficie mq 28,21*) nel comune di Cortemilia come individuata negli elaborati allegati all'istanza e depositati agli atti del Settore.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area**

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico della pertinenza demaniale descritta nell'art.1 risulta compatibile con il buon regime idraulico del Torrente Uzzone,

tuttavia la stessa viene subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni cui il

Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi:

- la platea in c.a., insistente sulla pertinenza demaniale ex alveo, dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore ai m. 10 dal ciglio superiore di sponda anche nel caso in cui l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze.

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda)

### **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2031**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito

dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art.5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 191,00** (centonovantuno/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal

giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00** (trecentottantadue/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 6 – Fidejussione. (alternativa all'art. 6 precedente)**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00** (trecentottantadue/00). La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 – Clausola di Solidarietà.**

La presente Concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi assumendo gli oneri relativi.

**Art. . 9 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 10 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 11 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, i richiedenti hanno individuato come referente unico per la sottoscrizione del presente disciplinare di Concessione e per tutti i rapporti con la regione la Sig.ra SIRI Monica (CF. \_\_\_\_\_) residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario \_\_\_\_\_ per l'Amministrazione concedente

Il Responsabile del Settore

Ing. Bruno IFRIGERIO